



# Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante *"Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante *"Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99"*;



- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l’articolo 24 (“Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari”);
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli “Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”;
- VISTO** l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08 agosto 2002, n. 207, concernente il “Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 06 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’ente soppresso;



- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- VISTI** in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo che stabilisce che le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA fino all’entrata in vigore del regolamento dell’ISIN;
- VISTO** il nuovo regolamento organizzativo dell’ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell’Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell’ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l’ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato all’Amministrazione che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- VISTO** in particolare l’articolo 93 “Licenza di esercizio” del suddetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, (già articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.), il quale dispone che “Il Ministero dello sviluppo economico rilascia la licenza di esercizio, condizionandola all’osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall’ISIN [...]”;
- VISTO** il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che istituisce, tra gli altri, il Ministero della transizione ecologica;
- VISTO** l’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che “Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. [...]”;



- VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228;
- VISTO** il D.M. n. VIII-10 del 16 marzo 1967, con il quale l’Ente nazionale per l’energia elettrica “ENEL” è stato autorizzato all’esercizio della Centrale nucleare sita nella frazione di Borgo Sabotino del Comune di Latina (LT), successivamente sostituito con il D.M. n. VII-213 del 31 luglio 1985;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 79/1987 del 23 dicembre 1987, con la quale è stata disposta la chiusura definitiva della Centrale ed è stata demandata all’ENEL l’esecuzione delle operazioni necessarie a portare l’impianto nelle condizioni di “custodia protettiva passiva”;
- VISTO** il D.M. n. VII-305 del 13 aprile 1991, con il quale è stato revocato il D.M. n. VII-213 del 31 luglio 1985 e sono state autorizzate all’ENEL le attività finalizzate alla disattivazione dell’impianto;
- VISTO** il D.M. n. XIII-416 del 15 maggio 2000, con il quale è stata trasferita alla So.G.I.N. S.p.A. la titolarità dei provvedimenti autorizzativi concernenti l’esercizio della Centrale;
- VISTA** l’Ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003, con la quale il Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari di cui all’O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 ha disposto, tra l’altro, misure di adeguamento della Centrale nucleare di Latina a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale e, in particolare, il recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi della Centrale;
- VISTA** la successiva Ordinanza del 4 luglio 2006 con la quale il Commissario Delegato ha rilasciato il permesso alla costruzione degli edifici per l’estrazione e il condizionamento dei fanghi radioattivi, con le relative opere di collegamento;
- VISTO** il progetto particolareggiato per la costruzione dell’impianto per l’estrazione e il condizionamento dei fanghi radioattivi (denominato LECO), approvato dall’APAT (ora ISIN), ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 17 marzo 1995 e s.m.i., con Atto doc. APAT- LATINA-02/2003 del 29 luglio 2003, e la variante a tale progetto, approvata dall’ISPRA (ora ISIN) con la nota prot. n. 16176 del 20 aprile 2012;
- VISTA** l’istanza documentata prot. n. 5381 del 30.01.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0002584 del 05.02.2019) con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995 e s.m.i. (ora articolo 93 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto “LECO” e all’esecuzione delle attività previste per l’estrazione e il condizionamento dei fanghi radioattivi della Centrale nucleare di Latina;
- VISTA** la nota prot. 0004105 del 21.02.2019 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all’ISIN di esprimere il proprio parere di competenza;
- VISTO** il D.M. del 20.05.2020, con il quale la SO.G.I.N. S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire le operazioni di disattivazione accelerata della Centrale di Latina relativamente alla “Fase 1”, nel rispetto delle Prescrizioni per la Disattivazione di cui al documento n. ISIN/AP/PGT/2018/06/LATINA - Rev.01 del giugno 2019, in vigore dal 25.01.2021, data di approvazione da parte dell’ISIN delle associate Norme di Sorveglianza;
- VISTA** la nota ISIN prot. n. 0005744 del 20.09.2021 (prot. ingresso MiSE prot. 0028276 del 20.09.2021), con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del decreto



legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l'atto di parere favorevole doc. ISIN/AP/2021/09/LATINA in merito alla sopra citata istanza, con le allegate "*Prescrizioni per l'esercizio dell'impianto LECO*", che costituiscono parte integrante delle vigenti prescrizioni per la disattivazione della centrale nucleare di Latina (documento n. ISIN/AP/PGT/2018/06/LATINA - Rev.01 del giugno 2019);

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. La So.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per la Centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT), in Via Macchia Grande, 6 - 04010 Borgo Sabotino (LT), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'esercizio dell'impianto "LECO" e all'esecuzione delle attività previste per l'estrazione e il condizionamento dei fanghi radioattivi della Centrale, nel rispetto delle condizioni riportate nell'atto di parere favorevole doc. ISIN/AP/2021/09/LATINA e delle allegate "*Prescrizioni per l'esercizio dell'impianto LECO*", rilasciato dall'ISIN con nota prot. n. 0005744 del 20.09.2021 (prot. ingresso MiSE prot. 0028276 del 20.09.2021), che costituiscono parte integrante delle vigenti prescrizioni per la disattivazione della centrale nucleare di Latina (documento n. ISIN/AP/PGT/2018/06/LATINA - Rev.01 del giugno 2019).

### **Articolo 2**

1. La So.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, lì data del protocollo

IL DIRIGENTE  
(*Dott. Mariano G. Cordone*)  
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 ART. 21